



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,  
nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3;  
letta la domanda presentata da  
letti i documenti in atti;  
letta la relazione del dott. \_\_\_\_\_ nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;  
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;  
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. [14-ter, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012];  
ritenuto pertanto che la previsione ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 consenta al giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c., ove ricorrenti particolari ragioni inerenti alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. art. 46, co. 2, l.f.);  
ritenuto inoltre che costituisca, se non limite esterno, quantomeno criterio orientativo la liquidazione del mantenimento conformata dal legislatore per l'incapiente all'art. 14-quaterdecies, co. 2, l. n. 3/2012 (ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);  
rilevato che nella specie il ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo di circa euro 1.000,00 e che attualmente ha dichiarato di percepire occasionalmente circa euro 416,00 mensili lordi, come verificato dal professionista;  
rilevato che allo stato non è possibile determinare, per differenza, una somma di reddito da destinare alla procedura, se non a fare data dal gennaio 2022 (nota del 22 settembre 2021);  
ritenuto, quanto al compimento degli atti dispositivi (tra cui la vendita della nuda proprietà immobiliare del 9 marzo 2018), che il liquidatore dovrà compiere ogni approfondita valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per la revocatoria a mente dell'art. 14-decies, co. 2, l. n. 3/2012;  
ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;



- richiesta di liquidazione del compenso (art. 14 es. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);

- richiesta di chiusura della procedura (art. 14-novies, co. 5);

10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "Crisi da sovraindebitamento".

Brescia, 12 ottobre 2021

Il giudice  
Andrea Giovanni Meloni

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

